

Rassegna de Il Giornale della Protezione Civile 28-04-2020

ISOLE

SICILIA CATANIA	28/04/2020	22	Diecimila mascherine distribuite sul territorio A.s.	2
SICILIA CATANIA	28/04/2020	26	Protezione civile oggi distribuzione delle mascherine in quattro Comuni Mario Previtera	3
SICILIA RAGUSA	28/04/2020	12	Ecco i numeri dell' emergenza Redazione	4
GIORNALE DI SICILIA PALERMO	28/04/2020	24	Altavilla, sì al canale di scarico contro gli allagamenti di via Loreto Pino Grasso	5
cagliaripad.it	27/04/2020	1	Alluvione Olbia, Comitato: "Solinas rifletta prima di spendere grandi risorse ingiustificate" Redazione	6
cagliaripad.it	27/04/2020	1	Maltempo Sardegna, ancora pioggia e temporali sparsi: migliora mercoledì Redazione	7
blogsicilia.it	27/04/2020	1	Dissesto idrogeologico, il Covid19 non ferma gli interventi dell' ufficio regionale Redazione	8
livesicilia.it	28/04/2020	1	In Sicilia aumentano i contagiati I vescovi contro Roma Redazione	9
olbianotizie.it	28/04/2020	1	Sicilia: dissesto idrogeologico, a Troina si consolida versante Nord Rocca Redazione	12
palermo.repubblica.it	21/04/2020	1	Coronavirus, nasce a Ragusa la mascherina riutilizzabile - Palermo - la Repubblica Redazione	13
unionesarda.it	27/04/2020	1	Le misure dal 4 al 17 maggio: il testo del Dpcm Redazione	14
sardiniapost.it	27/04/2020	1	Alluvione di Olbia, l'appello del comitato: "No al Piano Mancini, altre soluzioni" Redazione	26

Diecimila mascherine distribuite sul territorio

[A.s.]

Acireale. Un'azienda ha rifornito Comuni, Università, Enti e forze dell'ordine Oltre 10 mila mascherine donate, un tangibile esempio di solidarietà da parte di un'azienda radicata sul territorio. Le Officine Ortopediche Leonardi con punti vendita ad Acireale, Giarre e Catania, hanno lanciato spontaneamente l'idea, subito condivisa dall'intero staff dei loro collaboratori e ad oggi hanno già donato oltre 10.000 mascherine a forze dell'ordine del comprensorio catanese (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco) e ricevendo pubblico encomio per la donazione di altre mille mascherine direttamente dall'assessorato regionale alle Infrastrutture; cento mascherine sono andate al Villaggio San Giuseppe, 1.000 mascherine alla Caritas, al Policlinico di Catania e a quello di Messina, nonché alle Università etnea e peloritana. A beneficiare della donazione di mascherine anticontagio è stato anche il Comune di Fiumefreddo tramite la Protezione Civile etnea alla quale sono state consegnate 400 mascherine. Beneficiarie anche le Amministrazioni di Mascali e Giarre e le varie sezioni provinciali della Caritas. A. S. -tit_org-

Protezione civile oggi distribuzione delle mascherine in quattro Comuni

[Mario Previtera]

GIARRE. Per fronteggiare l'emergenza, la Protezione civile ha centralizzato l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. In questo quadro, il Dipartimento regionale e l'Esercito Italiano, forniranno i Comuni etnei di mascherine chirurgiche. Per rendere più agevole la consegna, considerata anche la straordinaria quantità dei "dpi" in arrivo, si è predisposta la costituzione di 4 aree di distribuzione: Giarre, Paterno, S. Giovanni la Punta e Caltagirone. Per i Comuni dell'area jónica il punto prescelto per la distribuzione delle mascherine è l'Area del Centro operativo sede della locale Protezione civile, nello stadio di atletica di via Callipoli. Dalle 10 di oggi, nello spazio antistante l'elipista dell'impianto sportivo, sarà attrezzata l'area logistica per la distribuzione delle mascherine il cui numero maggiore, per numero di abitanti, è Giarre: 33mila; a seguire tutti gli altri centri vicini, compresi quelli pedemontani di Sant'Alno (1.900 mascherine), Piedimonte (4.800), Castiglione (3.800) Lingua glossa (6.400) e Randazzo (12.900). I container dei militari dell'Esercito italiano partiranno da Palermo nelle prime ore del mattino di oggi e pertanto solo a metà mattinata si procederà con le operazioni - che proseguiranno anche nel pomeriggio - anche negli altri punti: nell'autoparco di via Verga a Paterno, nell'autoparco di viale Sicilia a Caltagirone, nella sede della Protezione civile di via Taormina a S. Giovanni la Punta. MARIO PREVITERA -tit_org-

CHI CHIAMARE

Ecco i numeri dell' emergenza

[Redazione]

NUMEIMSANIITA Numero verde regionale coronavirus 800.45.87.87 Numeri telefonici emergenza Covid- 19 sms o Whatsupp: 3669303612; 3669303617; 3669302528 Centralino Asp 7 di Ragusa ospedale Giovanni Paolo: 093260011 Ospedale Maggiore di Modica Centralino: 0932-448111 Ospedale Guzzardi di Vittoria: 093298111 Pronto soccorso 118 FO^JEJDELI/ORDINE Carabinieri 112. Comando provinciale - Comando Reparto Operativo - Comando Compagnia: centralino 0932624922, 0932-621010; Comando Stazione Ragusa Ibla: 0932-621152; Comando Stazione Marina di Ragusa: 0932239095. Guardia di finanza numero di pubblica utilità 117. Comando Provinciale Nucleo Polizia economico finanziaria: Centralino 0932 - 621004 - 0932- CHI CHIAMARE Ecco i numeri deiremergenza 621318; Tenenza di Modica: 0932941069; Tenenza di Pozzallo: 0932 958459 - Compagnia di Vittoria 0932 -981894. Polizia numero intervento 113. Questura di Ragusa: centralino 0932.673111, Telefoni utili: 0932673676/674/675. Sezione Polizia Stradale di Ragusa via Ing. Migliorisi 63. Tel. 0932.656811 fax 656817. Vigili del fuoco numero pubblica utilità 115. Comando provinciale di Ragusa. Telefono 0932-658211. Polizia Municipale Modica: 0932-759211. Protezione Civile Modica: 0932-456295. Ufficio manutenzione Modica: 0932759822 / 759802. Azienda Siciliana Trasporti SpA, sede di Modica: 0932767301- 0932-762331. Capitaneria di porto Pozzallo.Telefono 0932-953327 - 095/7474618 (Voip secondario) - Fax 0932-953590. Polizia municipale Ragusa via Mario Spadola 56 - Telefono 0932.676771. PROFESS ONIST Ordine degli Architetti info@architet- tirg.it 0932 641870 Ordine degli Avvocati info@ordineavvocatiragusa.it 0932 621253 Consulenti del Lavoro cpo.ragusa@consulentidellavoro.it 0932 624324 Dottori Commercialisti e revisori contabili segreteria@odcecragusa.it, 0932 689009 Geometri e Geometri Laureati info@collegiogeometri.rg.it, 0932 244329 Ingegneri segreteria@ordineingegneri.rg.it, 0932 641870 Ordine dei medici Chirurghi ed Odontoiatri info@ordinemediciragusa.it, 0932 641366 Collegio dei Notai consiglieragusa@notariato.it, 0932 228130 Periti Industriali e Periti Industriali Laureati segreteria@cpiragusa.it, 0932624649 Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali consiglio@agronomiragusa.it, 0932 624649 -tit_org- Ecco i numeri dell emergenza

Bandito il concorso per affidare la direzione dei lavori

Altavilla, sì al canale di scarico contro gli allagamenti di via Loreto

Saranno deviate le acque piovane che arrivano dalla provinciale Previsto un investimento di quasi un milione e mezzo di euro

[Pino Grasso]

Bandito il concorso per affidare la direzione dei lavori Altavilla, sì al canale di scarico contro gli allagamenti di via Loreto Saranno deviate le acque piovane che arrivano dalla provinciale Previsto un investimento di quasi un milione e mezzo di euro Pino Grasso ALTAVILLA MILICIA L'amministrazione comunale di Altavilla Milicia realizzerà un canale di scarico delle acque piovane provenienti dalla strada provinciale ubicata sul prolungamento di via Loreto che durante le piogge diventa praticamente impraticabile. L'acqua invade regolarmente la strada sino al marciapiedi e oltre. Difficile transitare anche con l'automobile. È stato bandito un appalto attraverso la procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di direzione lavori, contabilità e misure, coordinamento sicurezza dei lavori. Il Comune intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento dei servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara. L'avviso emesso dal responsabile del settore III, Daniela Bonsignore è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la stazione appaltante. Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regio ne Siciliana ha erogato un finanziamento complessivo di 1.384.778,50 euro per i lavori relativi alla realizzazione del canale di scarico delle acque piovane a monte del Paese. Dopo decenni di attesa e l'incessante impegno avviato fin dall'insediamento dell'amministrazione dichiara il sindaco Pino Virga- sono stati finanziati i lavori tanto attesi per la sicurezza dei cittadini che per noi sta al primo posto. Si tratta di una complessa opera di canalizzazione che convoglierà lontano dal centro abitato le acque che, finora, si riversano pericolosamente sulle nostre strade quando ci sono giornate di pioggia. Un enorme grazie al Dipartimento Regionale della Protezione Civile per il proficuo dialogo istituzionale, e per l'attenzione e la sensibilità mostrate per il nostro territorio. Con l'avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Il Comune, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all'entità del servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di dieci operatori, ai quali sarà ri- Anni di attesa Il sindaco Virga: prende corpo finalmente un'opera decisiva per la sicurezza dei cittadini chiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di interesse la stazione appaltante inviterà tutti gli operatori in possesso dei requisiti -è scritto nel bando -; nel caso in cui arrivassero maggiori manifestazioni di interesse la stazione appaltante procederà a sorteggiare in seduta pubblica i cinque/dieci operatori da invitare, tutti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. La stazione appaltante si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento del servizio. L'importo presunto del servizio ammonta a 56.453,06 euro, oltre il contributo previdenziale del 4 per cento, pari a 2.258,12 euro e 22 per cento di iva pari a 12.916,46 euro per un totale di 71.627,64 euro onnicomprensivo. Gli operatori devono inviare la candidatura entro le 12 di domani. L'aggiudicazione dell'incarico avverrà secondo il criterio del minor prezzo. Si procederà alla successiva fase della selezione - conclude il bando del Comune-. anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. (*PIG*) Altavilla Milicia. L'acqua invade via Loreto nelle giornate di pioggia (FOTO PIG) -tit_org-

Alluvione Olbia, Comitato: "Solinas rifletta prima di spendere grandi risorse ingiustificate"

[Redazione]

DaAnsa News-27 Aprile 2020[alluvione-sardegna-olbia-sommersa-video-foto-due-anni-dopo-41002_1_1] Olbia merita altro rispetto alle vasche di laminazione del Piano Mancini o del Piano Technital, e i finanziamenti disponibili, se usati per soluzioni più sicure e più economiche, sono più che sufficienti. A sostenerlo è il presidente del Comitato Salva Olbia, Flavio Lai, in una lettera inviata al presidente della Regione e commissario dell'emergenza idrogeologica, Christian Solinas, riproponendo la questione dell'emergenza idrogeologica conseguente all'alluvione di Olbia del 2013, che ha fatto vittime e danni. Si rifletta prima di spendere ingenti risorse finanziarie, ingiustificate dall'analisi costi-benefici di progetti che, dopo anni, non hanno la valutazione di impatto ambientale scrive il presidente. Se si può spendere la metà e con più sicurezza non ci devono essere dubbi e poi una bella fetta di finanziamenti è servita per redigere piani e progetti di opere esageratamente costose e di dubbia efficacia, come la vasca di laminazione quasi dentro l'abitato e il lunghissimo tratto di canale scolmatore esterno tombato. Elementi per cui il Piano Mancini da 150 milioni di euro non è la migliore soluzione, è il parere. Anche l'amministrazione comunale ha detto che userà ogni strumento per impedire l'attuazione, ricorda il presidente, ma l'alternativa sostenuta dal Comune è quella della Technital, col progetto di fattibilità approvato dall'amministrazione che costa 208 milioni di euro ed è insicuro rincara con tombamenti e una vasca di laminazione di 15 ettari a confine con l'abitato. Inaccettabile non tener conto di altre soluzioni note, che non prevedono vasche di laminazione, limitano a qualche chilometro il percorso in galleria e fanno entrare in città solo 120 metri cubi al secondo di acqua di piena contro i 180 della Technital e i 450 di Mancini, dice il Comitato. Non solo. La soluzione che privilegiamo costa poco più di 100 milioni di euro anziché i 208 del Piano Technital e i 150 del Piano Mancini. A parte l'emergenza socio-economica in atto, potremmo utilizzare le economie per non interrare la canaletta di accesso al porto, regimentando diversamente e rendendo sicuro il Rio Padrongianus, mettendo in sicurezza i canali cittadini, riqualificandoli e trasformandoli in oasi ambientali.

Maltempo Sardegna, ancora pioggia e temporali sparsi: migliora mercoledì

[Redazione]

Da mercoledì la situazione dovrebbe tendere verso un miglioramento. Da Cagliari, pad Redazione - 27 Aprile 2020. Meteo Sardegna. Le condizioni meteo hanno registrato un nuovo peggioramento, ma stavolta si è trattato di instabilità localmente intensa che ha portato diffusi temporali e qualche grandinata nella giornata di ieri. L'azione destabilizzante è duplice, ma pur sempre legata al flusso zonale corrente proveniente dall'Oceano Atlantico i cui effetti si faranno sentire per gran parte della settimana. Nelle prossime ore ci aspettiamo nuovi temporali nelle zone interne, in particolare sui settori centro settentrionali della nostra regione. Qualche scroscio di pioggia potrebbe spingersi sin sulle coste nordorientali, così come non escludiamo locali acquazzoni pomeridiani nelle province del sud. La giornata di domani dovrebbe proporci una rotazione dei venti dai quadranti sudoccidentali, quindi da Libeccio, con nubi in aumento sui settori occidentali dove potranno verificarsi piogge sparse. Qualche acquazzone potrebbe far visita ai litorali più settentrionali dell'Isola, così come potrebbero manifestarsi occasionalmente nelle zone interne esposte a occidente (in particolare tra il Sassarese, il Logudoro, il Marghine). Da mercoledì la situazione dovrebbe tendere verso un miglioramento, pur in presenza di venti a tratti moderati dai quadranti occidentali. Raffiche di Maestrale di forte intensità, addirittura di burrasca, dovrebbero soffiare tra giovedì e venerdì in Gallura, Baronia, Nuorese, Ogliastra. In collaborazione con Meteo Sardegna.

Dissesto idrogeologico, il Covid19 non ferma gli interventi dell'ufficio regionale

[Redazione]

L'ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana non smette di lavorare e di progettare interventi di messa in sicurezza. È in dirittura d'arrivo a Castronovo di Sicilia, nel Palermitano, il consolidamento del costone adiacente al centro abitato in corrispondenza di via Piedimonte. Un intervento che metterà la parola fine ad anni di attese e di lungaggini burocratiche. La Struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce, ha infatti celebrato la relativa gara che vede al primo posto in graduatoria la Mi.Co. di Mussomeli, con un ribasso pari al 33,6%, su un importo di un milione di euro. Si tratta di un'area che ha una classificazione molto elevata di rischio e pericolo, R4 e P4, ed è quella nella quale si concentra il maggior numero di attività commerciali, senza considerare la presenza di uffici pubblici e numerose abitazioni su corso Umberto I. Interventi anche a Teodoro, nel Messinese, che ha una classificazione di rischio molto elevato e lo conferma sia il suo assetto geomorfologico, sia le frane che si sono registrate negli anni. A partire da quella, drammatica, che nel 1994 causò danni a diverse abitazioni, manufatti e alla pavimentazione delle vie del suo centro abitato. Qui la Struttura contro il dissesto idrogeologico ha posto in essere tutte le procedure utili a sbloccare la situazione nel più breve tempo possibile. La Italcostruzioni srl è l'impresa che risulta al primo posto della graduatoria, in forza di un ribasso del 26,7 per cento, si è aggiudicata la gara per la messa in sicurezza. In sicurezza anche il centro abitato di Agira, nell'Ennese. Il quartiere Santa Maria è la zona più antica, ma anche più vulnerabile di Agira. Il suo versante a ovest si trova ai piedi di un costone roccioso instabile e oltremodamente pericoloso. E per questo che l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico ha prima programmato, e poi finanziato, un intervento di consolidamento che giunge alla sua fase finale, dopo aver dipanato la matassa di un iter burocratico che era rimasto aggrovigliato per ben dodici anni. La Struttura diretta da Maurizio Croce, infatti, ha ultimato la gara per la messa in sicurezza di quest'area, con una graduatoria che vede in posizione divetta la Ilset srl in virtù di un ribasso pari al 30,2 per cento. Qui negli anni si sono verificati non pochi episodi di caduta massi, che hanno lambito le case e i manufatti presenti ai piedi della parete. Da un punto di vista tecnico, le soluzioni individuate consistono nella raschiatura e pulizia delle fessure sulla roccia e nel riempimento con malta cementizia sino a completa sigillatura. In seconda battuta verranno asportati i massi in equilibrio precario. Infine, si procederà con sistemi di chiodatura e tiranti attivi, oltre a una serie di reti e di funi paramassi. Dissesto idrogeologico, la Regione interviene a Frazzanò con lavori di consolidamento (FOTO)

In Sicilia aumentano i contagiati I vescovi contro Roma

[Redazione]

L'Italia riparte con il decreto firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte ma con prudenza e gradualità per evitare una ripresa dei contagi. Oggi riaprono i cantieri pubblici e le aziende votate all'export, ma la vera fase 2 scatterà il 4 maggio, con una maggiore libertà di movimento nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Solo allora riaprirà la maggior parte delle attività produttive, ma i negozi dovranno attendere il 18 maggio, parrucchieri ed estetisti l'inizio di giugno. Chi si è trovato lontano da casa al momento del lockdown potrà farvi ritorno: si potrà far visita ai parenti, ma senza essere in troppi. Gli spostamenti tra regioni andranno comunque giustificati. Dal 4 maggio bar e ristoranti potranno vendere cibo da asporto, riapriranno i parchi e si potrà fare sport anche lontano da casa. Mascherine obbligatorie su tutti i mezzi pubblici e ovunque non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza. EDILIZIA Ripartono subito le attività produttive e industriali votate all'export e i cantieri per carceri, scuole, presidi sanitari, case popolari e per la difesa dal dissesto idrogeologico. Nei cantieri si dovrà rispettare un protocollo che prevede: misurazione della temperatura, accesso contingentato a mense espogliato, pulizia giornaliera e sanificazione periodica delle aree comuni. CANTIERI PRIVATI Dal 4 maggio partono tutte le attività di manifattura, il commercio all'ingrosso e i cantieri privati. Da oggi però si possono sistemare gli ambienti di lavoro per farsi trovare pronti. TAKE AWAY Sempre dal 4 maggio si potrà comprare cibo da asporto da consumare rigorosamente a casa o in ufficio. Niente assembramenti dunque davanti ai locali di ristoro. SPORTS Si potrà praticare anche lontano da casa, a condizione che resti sempre un'attività individuale. Dal 4 maggio via libera anche ad allenamenti dei professionisti per le discipline individuali. Per gli sport di squadra, come il calcio, ancora più prudenza. Gli allenamenti dovrebbero ripartire il 18 maggio, ma non c'è ancora l'ufficialità. PARCHI PUBBLICI Dal 4 maggio sarà previsto l'accesso nelle aree verdi pubbliche ma solo a numero limitato. Resteranno chiuse le aree per i bambini. NEGOZI, PARRUCCHIERI, RISTORANTI, MUSEI Il commercio al dettaglio ripartirà il 18 maggio. Si ragionerà su orari diversificati fra le varie attività commerciali per evitare che ci sia troppa gente in giro contemporaneamente. Parrucchieri ed estetisti dovranno aspettare ancora. Per loro il ritorno al lavoro è fissato per il primo giugno. Stessa cosa per i ristoranti che dovranno attenersi ad una serie di regole: un metro di distanza tra i tavoli, porte di ingresso e uscita differenziate, pagamenti preferibilmente digitali al tavolo, pulizia e sanificazione. I musei riapriranno il 18 maggio. SPOSTAMENTI Dal 4 maggio sarà possibile far visita ai parenti, ma non saranno permesse le riunioni e le feste in famiglia. Sono consentiti, infatti, solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. FUNERALI Restano in vigore i divieti per le funzioni religiose. Niente messe. Dal 4 maggio saranno permessi soltanto i funerali, ma con la presenza di un numero massimo di 15 persone. SCUOLE La scuola riprenderà a settembre. Si svolgeranno gli esami di maturità, ma le modalità restano da chiarire. Leggi minuto per minuto tutti gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Sicilia: FINE DELLA DIRETTA DI LIVESICILIA 19.50 - "Il dibattito incentrato sulla data di apertura di alcune attività commerciali mi sembra del tutto fuorviante. Ci sono migliaia di imprese per le quali i

Il problema non è più quando riaprire, ma piuttosto se sarà possibile riaprire". Lo afferma il sindaco Leoluca Orlando. "Credo che a molti sfugga l'estensione e la profondità del danno strutturale che il blocco totale di alcune attività economiche ha determinato. - aggiunge - Ci sono imprenditori che non hanno incassato un euro per quasi due mesi durante i quali hanno dato fondo a tutti i propri risparmi; ci sono imprese che anche con una riapertura parziale

scaglionata non potranno sostenere le spese vive di gestione". Quello che serve è un piano complessivo per l'economia che non sia un semplice calendario di aperture, né, tanto meno, una lista della spesa dove si aggiungono soluzioni parziali e non risolutive. Occorre un piano nazionale e regionale per il sostegno alle imprese, che unisca provvedimenti diretti - come i finanziamenti a fondo perduto - ed indiretti - come gli sgravi o le esenzioni fiscali, per le quali occorre però trovare forme di compensazione per le minori entrate dei Comuni, a loro volta a rischio di bancarotta e di non poter garantire servizi essenziali", aggiunge. "Per questo abbiamo chiesto come Anci che arrivi quant prima un nuovo Dpcm e per questo chiediamo con forza di interloquire col Governo regionale perché per tutte le misure allo studio sia forte l'interlocuzione - dice - gli Enti locali nell'ottica della collaborazione istituzionale e della visione d'insieme. Fermo restando che occorre riaprire al più presto possibile tutte le attività in cui potranno essere garantite le condizioni di sicurezza e prevenzione, credo però che senza una visione strategica la nostra economia non si riprenderà facilmente da questa crisi".

18.48 - Il coordinamento per l'emergenza coronavirus nell'area metropolitana di Messina informa che presso l'ospedale "Cutroni Zodda" di Barcellona, dove si trovava ricoverata, è deceduta una donna di 82 anni, già affetta da gravi patologie, risultata positiva al Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza, a Messina e provincia, sono pertanto 48 in totale i decessi di persone affette da coronavirus. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 di pazienti precedentemente ricoverati rimangono 83, si è però registrata una nuova dimissione. Il dato complessivo dei guariti, contando anche quei pazienti che erano in isolamento domiciliare, sale invece a 109.

18.41 - Tornano a salire i contagiati in Sicilia

18.21 - I vescovi siciliani in campo contro il Dpcm

18.07 - "Insieme a tanti italiani ho provato grande delusione a rileggere il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che di fatto rinvia qualunque sostanziale misura per fare ripartire le attività commerciali e produttive, lasciando senza prospettiva i piccoli e medi imprenditori che speravano con le dovute cautele in una ripresa". Lo afferma il sindaco di Catania, Salvo Pogliese. "Il Governo - aggiunge - non si è assunto la responsabilità di prendere atto della sostanziale diversità dei dati statistici del contagio tra le Regioni del Nord e quelle del Sud, trattando confusamente allo stesso modo situazioni ben diverse, visto che la Sicilia, grazie a Dio, ha avuto un impatto minore con il virus, per esempio rispetto alla Lombardia o all'Emilia Romagna, zone in cui la severità imposta forse poteva avere un senso. Nell'isola, infatti, seppure l'indice di contagio è ormai prossimo allo zero, bar e ristoranti, ma anche parrucchieri ed estetisti e altri titolari di piccole attività, dovranno aspettare ancora un mese per poter rialzare la china, aumentando il disagio economico di un tessuto imprenditoriale e occupazionale già devastato come quello siciliano. A fronte di tale palese disattenzione - sostiene Pogliese - i sindaci sono ancora una volta lasciati con il cerino in mano, senza chiare direttive, sulla trincea dei bisogni dei cittadini, che si sarebbero aspettati ben altra attenzione dal Governo. Rinnoviamo all'esecutivo nazionale, con il senso di responsabilità necessario, l'appello a una maggiore incisività e a tenere conto delle oggettive differenti condizioni territoriali dei malati Covid, approntando misure che tengano conto degli effettivi bisogni locali, senza le prescrizioni confuse e contraddittorie raccontate in Tv, per evitare che - conclude il sindaco di Catania - disagio economico e sociale delle zone più fragili come la Sicilia, diventi drammatico e, speriamo mai, persino incontrollabile".

17.56 - Siracusa, la denuncia di alcuni medici: "Ancora promiscuità all'Umberto"

16.00 - Migliora il quadro dei contagiati all'Oasi di Troina

13.45 - "Questa apertura a rate che ci è stata propinata a chi è utile? Perché se il 70% dei contagi sono ancora concentrati su 3 regioni del Nord, dobbiamo applicare le medesime restrizioni in tutta Italia? Sono solidale ai nostri amici del Nord, però non è logico tenere il territorio italiano in libertà vigilata. Oggi su Facebook farò delle controproposte". Lo afferma il sindaco di Messina, Cateno De Luca. "Stesse regole in tutta Italia? Io proporrò una differenziazione territoriale"

13.00 - A oggi, l'Inps ha ricevuto dalla Regione siciliana solo 519 decreti per la Cassa integrazione in deroga, per un totale di 1.230 lavoratori interessati. I lavoratori per i quali è stata richiesta la Cassa integrazione a marzo sono stati quasi 140 mila. I primi decreti sono arrivati all'Inps solo la settimana scorsa. Quanto alla cassa integrazione ordinaria, le domande pervenute all'Inps in Sicilia sono 19.293, quelle autorizzate 17.083. Sono stati disposti pagamenti per quasi 28 mila lavoratori. In pagamento anche 277 mila bonus da 600 euro per gli autonomi.

12.30 - Due negozi di abbigliamento per bambini abusivi, una pasticceria e una macelleria aperte al

pubblico. Sono le irregolarità accertate lo scorso finesettimana e il 25 aprile da carabinieri del Nas di Palermo e della compagnia di San Lorenzo durante controlli del rispetto delle ordinanze anti Covid-19. fossero rispettare. Due negozi per bambini, che possono aprire come disposto dal governo nazionale, erano abusivi e sono stati chiusi. Serrande abbassate per alcuni giorni a una pasticceria trovata aperta al pubblico a Monreale (Pa) e una macelleria in piazza Ingastone a Palermo. Tutti i casi sono stati segnalati alle autorità competenti, compresa la Camera di commercio. 12.00 - Il maresciallo dei carabinieri, in servizio ad Agrigento ma residente a Favara (Ag) che era stato contagiato da Covid-19, dopo un mese e 10 giorni di ricovero al reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta è guarito. "E' in ottime condizioni di salute, ma osserverà precauzionalmente - hanno reso noto dal comando provinciale dell'Arma di Agrigento - un altro periodo di riposo, prima di riprendere regolare servizio". 11.45 - Barbieri e centri estetici chiusi fino al primo giugno. La delusione della categoria: Le chiacchiere stanno a zero. Con tutto il garbo e il rispetto che bisogna sempre avere per i nostri rappresentanti istituzionali non posso non constatare che ieri sera abbiano sentito, ancora una volta, tante belle parole e nessuna soluzione per chi ha chiuso la proprie attività e non la riaprirà mai più. È profondamente amareggiato Nunzio Reina, responsabile nazionale Barberie Immagine e Benessere di Confesercenti e presidente dell'Area Produzione Confesercenti. Leggi l'articolo 11.10 - cimitero di Modica non riaprirà oggi come aveva annunciato nei giorni scorsi il sindaco Ignazio Abbate. Un'ordinanza che era stata stigmatizzata dagli altri sindaci dei comuni. Il primo cittadino spiega la decisione col fatto che "ieri 12 cittadini si trovano in quarantena domiciliare perché venuta a contatto con un soggetto di Ragusa positivo al Covid 19". "Con grande rammarico - scrive sulla sua pagina Facebook Ignazio Abbate - visti i casi potenziali sul territorio modicano, mi vedo costretto a rallentare le operazioni di ritorno alla normalità, a cominciare dal cimitero. Fino a quando non avremo notizie certe circa l'esito dei tamponi, il cimitero resterà chiuso". 10.45 - Drammatici i dati sull'economia in Sicilia durante l'emergenza sanitaria: Sono oltre 788.000 le famiglie siciliane che hanno visto calare il proprio reddito a causa del Covid-19; questa una delle evidenze emerse dall'indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat. Andando più nello specifico, il 15% dei rispondenti, pari a circa 218.000 nuclei familiari, ha visto sparire oltre il 50% del reddito familiare, mentre il 10%, corrispondente a più di 145 mila famiglie, ha addirittura perso il 100% delle entrate. Tutti i dati in Sicilia 10.30 - "Io sono contrario alla mobilità extra-regionale, dal Nord era arrivata la proposta dell'apertura verso altre regioni, ma c'è stato un no di De Luca emio. Noi siamo riusciti a ridurre la diffusione del virus perché abbiamo ridotto del 94% la mobilità ordinaria in Sicilia". Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, in un'intervista alla Stampa in cui sottolinea: "La logica dei numeri non deve farci perdere di vista che l'emergenza continua e continuerà per diverso tempo. Diremo 'liberi tutti' solo quando sarà trovato il vaccino".

Sicilia: dissesto idrogeologico, a Troina si consolida versante Nord Rocca

[Redazione]

28/04/2020 09:02AdnKronos@AdnkronosAdnKronosPalermo, 28 apr. (Adnkronos) - I primi movimenti franosi, sul versante nord della Rocca San Pantheon di Troina, nell'Ennese, risalgono alla metà degli anni Novanta e da allora sono stati eseguiti solo interventi parziali. Occorre però una soluzione organica ed è quella prima programmata e successivamente finanziata dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Sulla base di questa pianificazione, gli Uffici di piazza Ignazio Florio diretti da Maurizio Croce hanno infatti espletato la gara che ha visto piazzarsi al primo posto la Pellegrini Consolidamenti srl di Narni, con un ribasso del 30,2 per cento. Ci troviamo in un'area che ha una classificazione R4, di rischio molto elevato, a valle del costone. E il quartiere Arcirù letteralmente ricco di acqua - tra la zona commerciale di San Basilio e la chiesa Madonna del Soccorso. L'obiettivo è quello di restituire la piena e sicura fruibilità dei luoghi, densamente popolati e con numerose abitazioni e uffici pubblici, sia su via Armando Diaz sia su viale Vittorio Veneto, per evitare che possano ripetersi altri crolli di massi, come quelli che si verificarono tra il 2016 e il 2017 e che raggiunsero alcune case e le vie adiacenti. Il progetto prevede il disgaggio e la pulitura delle pareti rocciose, la collocazione di reti e difuni d'acciaio oltre a quella di una barriera paramassi.

Coronavirus, nasce a Ragusa la mascherina riutilizzabile - Palermo - la Repubblica

[Redazione]

Si chiama Drop, è siciliana ed è la prima mascherina riutilizzabile all'infinito. Nasce a Ragusa il primo dispositivo di sicurezza, anche con visiera, che non si getta. L'idea è di un'azienda siciliana, la Cappello Group - che di solito si occupa di innovazioni applicate alle energie alternative e al trattamento delle superfici dei metalli - che si è riconvertita per contribuire alla ripartenza dell'Italia. In poche parole si tratta di una maschera in gomma termoplastica anallergica con un filtro di protezione ad alte prestazioni, intercambiabile: insomma, una stratificazione di materiali termosaldati che offre una maggiore protezione contro le particelle disperse nell'aria. La maschera si usa, si lava, si igienizza e, semplicemente sostituendo il filtro, torna ogni giorno come nuova. Il brevetto europeo è già stato depositato, adesso si attende la certificazione sanitaria, la Cappello Group intanto sta organizzando l'ampliamento dell'attività con la realizzazione della linea di produzione, che avvierà a fine maggio in piena sicurezza con 30 unità lavorative dirette e con una capacità di fornire al mercato alcune migliaia di pezzi al giorno. I primi pezzi per un valore commerciale di 100 mila euro saranno donati dall'azienda alla Protezione civile regionale della Sicilia, agli ospedali di Ragusa, Vittoria e Modica e al comando dei vigili del fuoco della provincia di Ragusa. "Quella che stiamo vivendo è una vera tragedia e non potevamo stare a guardare dice Giorgio Cappello della Cappello Group - Abbiamo individuato le caratteristiche di un prodotto realmente efficace, riutilizzabile, economicamente vantaggioso e a basso impatto sull'ambiente".

Le misure dal 4 al 17 maggio: il testo del Dpcm

Le misure dal 4 al 17 maggio: il testo del Dpcm. Cronaca - L'Unione Sarda.it

[Redazione]

Il testo del Dpcm con le misure in vigore dal 4 maggio al 17 maggio. Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale¹. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera. e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso, fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la

distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattici

co ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze

maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare.z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1,

sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettarla

re la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2; i) in ordine alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il

Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. 1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali. 2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. 3. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione. 4. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. 5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità. 6. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 7. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione. 8. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. 9. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data de

Il 27 aprile 2020. 10. Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6. 11. Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento. Art. 3 Misure di

informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale¹. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute; b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità; c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4; d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali; e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata; g) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti conformi di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.³ Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.⁴ L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Art. 4 Disposizioni in materia di ingresso in Italia¹. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto; b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungerla stessa; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.² I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid - 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonché alle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19" di cui all'allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché

l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indica

ta alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza. 8. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del

rischio di esposizione; b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale

o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020); c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi; e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere: 1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; 2) il divieto di contatti sociali; 3) il divieto di spostamenti e viaggi; 4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica; 2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario; h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto. 10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia. 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia. 2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi: a) allo scadere del periodo di

permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1; b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. 3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonché alle Linee guida per informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19, di cui all'allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. 4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale. 5. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da

a consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di: a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia. 6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi: a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima; b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. 7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'art. 4, commi 6 e 7.8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti

dall'art. 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti: a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: 1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; 2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale; 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia; b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.⁹ In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall'art. 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.¹⁰ Le disposizioni del presente articolo non si applicano: a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; c) al personale sanitario in ingresso in Italia per esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.¹¹ In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 6 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera¹. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.² È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.³ Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.⁴ All'atto dello sbarco nei porti italiani: a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di

quattordici giorni presso la località da essi indicata all atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell armatore.5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.6. Salvo diversa indicazione dell Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell armatore.7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. E comunque consentito all equipaggio, previa autorizzazione dell Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.8. E fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.Art. 7 Misure in materia di trasporto pubblico di linea1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid 19 nel settore del trasporto e della logistica di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all allegato 8, nonché delle Linee guida per informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19, di cui all allegato 9.2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le Linee guida per informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.Art. 8 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.Art. 9 Esecuzione e monitoraggio delle misure1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell interno, assicura l esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al

Presidente della regione e della provincia autonoma interessata. Art. 10 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. 2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Riproduzione riservata Scarica l'app de L'Unione Sarda 2018 L'Unione Sarda S.p.A. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, di tutti i materiali del sito. | Indirizzo della Sede Legale: Piazzetta L'Unione Sarda nr. 24 | Capitale sociale 11.400.000,00 i.v. | Codice Fiscale ed iscrizione presso l'Ufficio Registro Imprese di Cagliari 01687830925 (P.I. 02544190925) | REA: CA-136248

Alluvione di Olbia, l'appello del comitato: "No al Piano Mancini, altre soluzioni"

[Redazione]

Olbia merita altro rispetto alle vasche di laminazione del Piano Mancini o del Piano Technital, e i finanziamenti disponibili, se usati per soluzioni più sicure e più economiche, sono più che sufficienti. A sostenerlo è il presidente del Comitato Salva Olbia, Flavio Lai, in una lettera inviata al presidente della Regione e commissario dell'emergenza idrogeologica, Christian Solinas, riproponendo la questione dell'emergenza idrogeologica conseguente all'alluvione di Olbia del 2013, che ha fatto vittime e danni. Si rifletta prima di spendere ingenti risorse finanziarie, ingiustificate dall'analisi costi-benefici di progetti che, dopo anni, non hanno la Valutazione di impatto ambientale scrive il presidente -. Se si può spendere la metà e con più sicurezza non ci devono essere dubbi e poi una bella fetta di finanziamenti è servita per redigere piani e progetti di opere esageratamente costose e di dubbia efficacia, come la vasca di laminazione quasi dentro l'abitato e il lunghissimo tratto di canale scolmatore esterno tombato. Elementi per cui il Piano Mancini da 150 milioni di euro non è la migliore soluzione, è il parere. Anche l'amministrazione comunale ha detto che userà ogni strumento per impedire l'attuazione, ricorda il presidente, ma l'alternativa sostenuta dal Comune è quella della Technital, col progetto di fattibilità approvato dall'amministrazione che costa 208 milioni di euro ed è insicuro rincara con tombamenti e una vasca di laminazione di 15 ettari a confine con l'abitato. Inaccettabile non tener conto di altre soluzioni note, che non prevedono vasche di laminazione, limitano a qualche chilometro il percorso in galleria e fanno entrare in città solo 120 metri cubi al secondo di acqua di piena contro i 180 della Technital e i 450 di Mancini, dice il Comitato. Non solo. La soluzione che privilegiamo costa poco più di 100 milioni di euro anziché i 208 del Piano Technital e i 150 del Piano Mancini. A parte l'emergenza socio-economica in atto, potremmo utilizzare le economie per non interrare la canaletta di accesso al porto, regimentando diversamente e rendendo sicuro il Rio Padrongianus, mettendo in sicurezza i canali cittadini, riqualificandoli e trasformandoli in oasi ambientali.